



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
78<sup>a</sup> Seduta  
Giovedì 10 ottobre 2019

Deliberazione n. 427 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Domenico Tallini  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 22, a favore 21, astenuti 1 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 15 ottobre 2019

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)





*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 427 del 10 ottobre 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE N. 21/2010

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2019.

Reggio Calabria, 14 ottobre 2019

IL PRESIDENTE  
F.to: (Nicola Irto)



## RELAZIONE

La presente legge, strutturata in tre articoli, ha l'obiettivo di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza a tutti gli operatori (Ordini professionali, tecnici e operatori amministrativi) che quotidianamente si confrontano con le norme del cd. Piano casa, ovvero la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

In particolare l'intervento si rende necessario nell'ambito della leale collaborazione Stato/Regione:

1. l'articolo 1, reca modifiche alla l.r. 21/2010 ed interviene per semplificare alcuni concetti presenti nel testo della legge;
2. l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;
3. l'articolo 3 reca l'urgenza dell'entrata in vigore della legge.

## RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La legge regionale n. 21/2010 reca misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale nella Regione Calabria.

Le modifiche che si vogliono introdurre con la presente legge hanno carattere esclusivamente ordinamentale atteso che intervengono per conformare la disposizione esistente alle esigenze di maggiore chiarezza interpretativa delle norme in essa contenute e mira ad operare un aggiornamento delle definizioni contenute nella legge regionale atteso il mutato quadro normativo di riferimento.

b) Inquadramento

Per quanto sopra, con la presente modifica legislativa si intende, essenzialmente, operare una semplificazione del quadro normativo in materia di applicazione delle norme del c.d. Piano casa.

c) Oneri finanziari

La modifica legislativa della legge regionale n. 21/2010 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione regionale, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato.



Consiglio Regionale della Calabria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria  
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria  
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/20102".

La presente legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica l'articolato della l.r. 21/2010	//	//	€ 0,00
2	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente legge non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa l'attività attinente all'istruttoria delle pratiche ai sensi della normativa, mentre inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività dei funzionari preposti.

La presente legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

IL SEGRETARIO  
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla l.r. 21/2010)

1. La legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 3:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) per volumetria totale o complessiva il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;"

b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, per migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), con eventuale riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 30 per cento di quello esistente alla data di entrata in vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.";

c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti negli articoli 4, 5 e nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti, per come definiti tali dal Capitolo 8 delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), alla data del 31 dicembre 2018, regolarmente accatastati presso le Agenzie del Territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento. E' possibile accedere ai benefici previsti dalla presente legge per un solo intervento sullo stesso immobile. Un tecnico abilitato deve attestare la superficie e la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione grafica e fotografica. ".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 6 pagine.  
Reggio Calabria, 15 ottobre 2019

IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Latraccia)